

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 72 del 09.12.2002**

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
NON DI LINEA MEDIANTE TAXI**

INDICE GENERALE

- Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art. 2 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
- Art. 3 SERVIZIO DI TAXI
- Art. 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 5 FIGURE GIURIDICHE
- Art. 6 MODALITÀ DI RILASCIO DELLE LICENZE
- Art. 7 TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE
- Art. 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- Art. 9 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI TAXI
- Art. 10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- Art. 11 TARIFFE
- Art. 12 LICENZE RILASCIABILI
- Art. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Art. 14 COMMISSIONE CONSULTIVA
- Art. 15 ISCRIZIONE NEL RUOLO
- Art. 16 INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 17 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO
- Art. 18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO
- Art. 19 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI
- Art. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA
- Art. 21 DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO
- Art. 22 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- Art. 23 REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- Art. 24 DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
- Art. 25 SANZIONI
- Art. 26 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO
- Art. 27 RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO
- Art. 28 SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
- Art. 29 NORMA FINANZIARIA
- Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE TAXI**

**Art. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio di taxi da piazza con l'impiego di autovettura, rientra fra gli autoservizi pubblici non di linea ed è disciplinato:
 - a - dalla legge quadro 15/1/92 n. 21;
 - b - dal nuovo Codice della Strada, emanato con D.L. 30/4/92 n. 285 (artt. 82, 84, 85, 86, 90);
 - c - dalla Legge Regionale 26/10/93 n. 58;
 - d - dalle disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a - Il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b - Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

**Art. 3
SERVIZIO DI TAXI**

- 1) Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.
- 2) All'interno delle aree comunali di cui al comma 1, la prestazione del servizio è obbligatoria.

**Art. 4
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- 1) L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 26/10/93, n. 58, è punita:
 - a - con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
 - b - con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
 - c - con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
 - d - la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.

Art. 5
FIGURE GIURIDICHE

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8/8/1985 n. 443;
 - b - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- 2) Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 3) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6
MODALITÀ DI RILASCIO DELLE LICENZE

- 1) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Funzionario Responsabile della competente struttura, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.
- 2) In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria stilata da una commissione, nominata dal Sindaco con propria determinazione, così composta:
 - Funzionario Responsabile Settore Trasporti Pubblici locali - Presidente;
 - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato - Membro;
 - Funzionario Provinciale competente per il Trasporto Pubblico locale - Membro;
 - Funge da Segretario un dipendente comunale del competente ufficio.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta, debbono dimostrare il possesso:

- a - L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (PUNTI 5).
 - b - Essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di taxi (PUNTI 3).
 - c - Svolgere l'attività in forma artigiana (PUNTI 2).
- 3) Chi intende ottenere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi deve farne domanda al Comune, in carta legale, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché tutte gli altri eventuali dati che verranno fissati nel bando di concorso, da approvarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
 - 4) Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 7
TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE

- 1) Le licenze per il servizio di taxi sono trasferite, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 L.R. 26/10/93 n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quanto il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a - sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile della competente struttura, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 L.R. 26/10/93 n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 8
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26/10/93 n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti:
 - a - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b - per chiamata alle armi;
 - c - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art. 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge 18/4/62 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazioni di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 9
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI TAXI

- 1) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
- 2) Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, c. 5°, della L. 21/92.

Art. 10
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- 3) Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
- 4) Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
- 5) Su ogni autovettura è fatto obbligo di installare un apparecchio radio.

Art. 11
TARIFFE

- 1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
- 2) Le tariffe tassametriche per il servizio pubblico di taxi da applicarsi nel Comune di Tarquinia sono fissate dalla Giunta Comunale, sentite le organizzative rappresentative di categoria, tenendo conto delle seguenti voci principali:
 - SCATTO INIZIALE Euro
 - SCATTO SUCCESSIVO Euro
 - SOSTA Euro
 - SUPPLEMENTI Euro
 - DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 7,00 Euro
 - DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00 DEI GIORNI FESTIVI Euro
 - SUPPLEMENTO POSTO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00 ... Euro
 - OGNI PERSONA, ESCLUSA LA SECONDA Euro
 - COLLI OLTRE LA MISURA DI CM. 35x25x50 Euro
 - SCI E CORONE FUNEBRI (trasporto facoltativo) Euro
 - BAULI (trasporto facoltativo) Euro
 - CANI DI GRANDE TAGLIA (trasporto facoltativo) Euro
 - CANI DA GREMBO (trasporto obbligatorio gratuito) Euro
 - TARIFFA BASE CHILOMETRICA PER SERVIZIO EXTRA URBANO .. Euro

Art. 12
LICENZE RILASCIABILI

- 1) Il Comune di Tarquinia nel predisporre il presente regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il rilascio di n° 6 licenze per l'esercizio del servizio di taxi con autovettura (un taxi ogni 2.500 abitanti; popolazione residente al 19/10/2001, N° 15.355).

Art. 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (Legge 21/92).
- 2) Il titolare della licenza di taxi è tenuto ad agevolare e favorire l'accesso alla vettura a tutti i portatori di handicap con il proprio diretto intervento.

Art. 14
COMMISSIONE CONSULTIVA

- 1) Il Sindaco, in esecuzione dell'art. 15 della Legge Regionale 26/10/93 n. 58, nomina con propria determinazione, una Commissione consultiva che sarà così costituita:
 - a - Sindaco o suo Delegato - Presidente;
 - b - Comandante Polizia Municipale o suo delegato - Membro;
 - c - Funzionario Responsabile Settore Trasporti Pubblici Locali - Membro;
 - d - Rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Membro;
 - e - Rappresentante dell'associazione degli utenti - Membro;
 - f - Funge da Segretario un dipendente comunale del competente ufficio.
- 2) I compiti di tale Commissione riguardano esclusivamente le modalità di svolgimento dell'esercizio del servizio e l'applicazione dei regolamenti. La seduta della Commissione ha validità anche se opera in mancanza fino ad un numero massimo di due membri. La seduta della Commissione non ha validità se opera in mancanza del Presidente.

Art. 15
ISCRIZIONE NEL RUOLO

- 1) Ai sensi dell'art. 16, c.3°, della Legge Regionale 26/10/93 n. 58, l'iscrizione nel ruolo tenuto presso la Camera di Commercio di Viterbo costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

Art. 16
INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Funzionario Responsabile della competente struttura fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

- 3) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Art. 17
RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 18
**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO**

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui al presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a - tenere a disposizione nell'autoveicolo copia autentica della licenza comunale, nonché le tabelle tariffarie di cui al precedente art. 11;
 - b - curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - c - assicurare all'autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - d - sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionali e comunale riterranno di disporre.
- 2) A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
 - a - di esercitare l'attività di taxi mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b - di stazionare con l'autoveicolo nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, per chiamata nei rispettivi posti pubblici assegnati per lo stazionamento;
 - c - per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di taxi.

Art. 19
**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI**

- 1) I conducenti degli autoveicoli in servizio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a - conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b - rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
 - c - curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
 - d - compiere tutti i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

- e - visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediatamente restituzione al proprietario;
 - f - tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - g - tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi è fatto divieto di:
- a - far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b - negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - c - portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d - deviare, di loro iniziativa, dal percorso prestabilito;
 - e - chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f - chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g - fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20
SOSPENSIONE DELLA CORSA

- 1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altra fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo riportato sul tassametro e corrispondente al percorso segnato dal contachilometri.

Art. 21
DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare un corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22
SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente Regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Provincia, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ed alla C.C.I.A.A. competente, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 23

REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
 - a - quando l'attività di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b - quando il titolare della licenza si sia procurato servizi nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c - quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d - quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di taxi;
 - e - quando abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; quando abbiano riportato una condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; quando abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20/2/58 n. 75; quando siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, quando abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
 - f - quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - g - quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento;
 - h - quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
 - i - quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società dell'Ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
 - j - quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune.
- 2) La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Funzionario Responsabile della competente struttura, sentita la Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento.
- 3) Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 11, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
- 4) In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
- 5) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Provincia, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e la C.C.I.A.A. competente, per i conseguenti provvedimenti.

Art. 24
DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a - quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c - per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - d - per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni.
- 2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Funzionario Responsabile della competente struttura.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Provincia, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e la C.C.I.A.A. competente, per i conseguenti provvedimenti.

Art. 25
SANZIONI

- 1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione del Testo Unico 8/12/93 n. 1740 e nel Testo Unico 15/6/59 n. 393, o nel C.d.S. approvato con D.L.vo n. 285/92, sono punite mediante l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 12,91 a Euro 77,47.

Art. 26
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 27
RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

- 1) Il rinnovo della licenza di esercizio si effettua mediante comunicazione di prosecuzione dell'attività, da far pervenire al Protocollo generale dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene effettuato il rinnovo.

Art. 28
SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione provinciale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

- 2) Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Provincia.

Art. 29
NORMA FINANZIARIA

- 1) Ai componenti delle Commissioni previste all'art. 6 ed all'art. 14 del presente Regolamento, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dall'ex L.R. 9/6/75 n.60 e ss.mm. ed integrazioni, ovvero dalla ex L.R. 29/1/91 n. 7, dalla ex L.R. 29/8/91 n. 40 e dalla L.R. 25/7/96 n. 27.
- 2) I compensi di cui sopra, fissati nella misura di Euro 50 a seduta per il Presidente della Commissione ed Euro 40 a seduta per ciascuno dei componenti escluso il personale comunale ivi impiegato con compiti di istituto, sono aggiornati ogni anno - con determinazione del Presidente della Commissione - in misura pari alla variazione del valore del potere d'acquisto della moneta per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.
- 3) Tali compensi sono corrisposti agli aventi diritto su determinazione del Presidente di ciascuna Commissione.
- 4) Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività delle Commissioni in argomento, graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale previsto nei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 30
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
